



Sentenza 119/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Flavia D'ORO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60907 del ruolo generale, promosso da:

xx, nato a xx (c.f. xx) e residente xx, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Bonaiuti (c.f. BNTPLA66B05C745M – p.e.c. paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Susanna Chiabotto (c.f. CHBSNN64S45L219T – p.e.c. susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Roma, in via Riccardo Grazioli Lante n. 16,

- appellante -

contro

	l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -	
	I.N.P.S. (C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale <i>pro</i>	
	<i>tempore</i>, con sede a Roma, in via Ciriaco il Grande n. 21,	
	- appellato -	
	per la riforma	
	della sentenza n. 403/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per	
	la Puglia, depositata il 3 giugno 2022.	
	VISTO l'atto di appello;	
	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	PRESO ATTO che alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, tenutasi	
	con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino,	
	nessuno è comparso per l'appellante sig. xx e per l'appellato I.N.P.S.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione in appello, depositato il 28 giugno 2023, il sig.	
	xx, con l'assistenza degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto,	
	ha impugnato la sentenza n. 403/2022 della Sezione giurisdizionale	
	regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la	
	Puglia chiedendone la riforma perché ritenuta erronea e, pertanto, ha	
	rassegnato le seguenti conclusioni:	
	<i>"Piaccia all'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di</i>	
	<i>appello, contrariis reiectis, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, accoglierlo per</i>	
	<i>i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, riconoscere il diritto vantato</i>	
	<i>dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo</i>	
	2	

	<i>giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia contabile.</i>	
	<i>In subordine si chiede la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali ovvero del punto relativo alla condanna alle spese con</i>	
	<i>compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, comunque, con</i>	
	<i>riduzione significativa del relativo importo. (...)”.</i>	
	2. L'appello in esame è affidato a due motivi di censura.	
	2.1. Con il primo motivo, rubricato “ <i>Violazione per mancata, falsa ed errata</i>	
	<i>applicazione dell'art.99 del DPR 1092/1973, dell'art. 13, D. Lgs. 503/1992 in</i>	
	<i>combinato disposto con l'art. 15 della L. 724/1994, dell'art. 1 commi 13 e 20 e</i>	
	<i>dell'art. 2 della L. 335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione</i>	
	<i>apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti.”</i> , la difesa	
	dell'appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe	
	erroneamente interpretato la normativa di riferimento, giacché	
	avrebbe dato una lettura “ <i>rigidamente statica</i> ” anziché “ <i>combinata</i> ” del	
	quadro normativo rilevante nella specie; lettura, quest'ultima, che ove	
	adottata, avrebbe condotto all'esito diverso del riconoscimento	
	dell'attribuzione della indennità integrativa speciale “ <i>(...) come voce</i>	
	<i>separata, in misura intera e senza abbattimento dell'aliquota da applicare per</i>	
	<i>la pensione, cioè dello 0,80, ma solamente secondo il numero degli anni di</i>	
	<i>servizio trascorsi fino al 1992 o al 1994 e senza alcun altro abbattimento come</i>	
	<i>per altre voci di pensione.”</i> (pag. 9 dell'atto di appello).	
	2.2. Con il secondo motivo, rubricato “ <i>Violazione per mancata, falsa ed</i>	
	<i>errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del c.g.c.”</i> , la difesa dell'appellante	
	lamenta l'erroneità della statuizione, contenuta in sentenza, di	
	condanna del ricorrente alle spese di lite, in quanto il Giudice di prime	
	3	

	cure non avrebbe tenuto conto che in materia si è assistito nel tempo a	
	un mutamento di giurisprudenza e che la controversia, di natura	
	pensionistica pubblica, aveva caratteri peculiari.	
	Circostanze queste che avrebbero dovuto condurre il Giudice di prime	
	cure a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le	
	parti.	
	3. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, fissata per la discussione	
	della causa, constatata l'assenza del difensore di parte appellante, il	
	Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 196, primo periodo, c.g.c., ha	
	disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del	
	17 giugno 2026.	
	4. All'odierna pubblica udienza del 17 giugno 2026, preso atto	
	dell'assenza del difensore di parte appellante e della mancata	
	costituzione nel presente grado di giudizio dell'appellato I.N.P.S., la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello va dichiarato improcedibile.	
	1. Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. in quanto risulta	
	non costituito nel presente grado di giudizio.	
	2. Ai sensi dell'art. 196 c.g.c. <i>“Se l'appellante non compare all'udienza di</i>	
	<i>discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale</i>	
	<i>la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza</i>	
	<i>l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche</i>	
	<i>d'ufficio.”.</i>	
	4	

	2.1. Nel caso che occupa, il difensore dell'appellante non è comparso	
	né all'originaria udienza pubblica di discussione della causa, fissata	
	per il 15 aprile 2026, né alla successiva udienza pubblica del 17 giugno	
	2026 cui la causa era stata rinviata, di talché, ai sensi dell'art.196 del	
	c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.	
	3. Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'I.N.P.S. e la natura in rito	
	della presente pronuncia.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA IMPROCEDIBILE	
	l'appello n. 60907 proposto dal sig. xx, e, per l'effetto, conferma la	
	sentenza n. 403/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per	
	la Puglia, depositata il 3 giugno 2022.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 20/07/2026	
	IL DIRIGENTE	
	5	

	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 20/07/2026	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 20/07/2026	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	6	